

Genova, 9 settembre 2013

Antonio ARGENIO
Pietro BESSI
Federico CALISSANO
Vincenzo CAMPO ANTICO
Giovanni CIURLO
Stefano FILIPPINI
Filippo INGRAFFIA
Stanislao LUCHESCHI
Emilio MARTINOTTI
Andrea VILLA

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

Chiara Albusceri
Gabriella Allodi
Giovanni Angaroni
Simone Bacchieri
Simona Bacco
Guglielmo Brodasca
Cinzia Calapai
Pietro Cappa
Stefania Caretto
Andrea Chiodi
Alice Finamore
Andrea Frassinetti
Giovanna Galardi
Valentina Ganzarolli
Laura Giuliano
Monica Guidotti
Francesco Isotta
Carla Lomonaco
Camilla Lonoce
Paolo Mandarino
Daniela Martino
Valentina Menini
Cristiano Merli
Barbara Migliau
Angela Muscau
Tony Prata
Roberta Roveta
Isabella Rovina
Alessandro Sapia
Luca Sintoni
Silvia Traverso
Maria Grazia Vantaggiato

Consulenti Esterni:
Massimo Calissano
Enzo Lombardo

Via Santa Radegonda, 11
20121 Milano
T +39 02 7211751
F +39 02 72117575
studio.milano@stlex.it

Piazza della Vittoria, 10/13
16121 Genova
T +39 010 553241
F +39 010 5532460
studio.genova@stlex.it

Corso Matteotti, 12
10121 Torino
T +39 011 5119101
F +39 011 5920226
studio.torino@stlex.it
CF/P.IVA 03022160109
www.stlex.it

CIRCOLARE N. 8 / 2013

Oggetto: Comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci – Provvedimenti del 2 agosto 2013

Premessa

Con due provvedimenti del 2 agosto 2013 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative per la comunicazione dei beni concessi in godimento ai soci o ai familiari dell’imprenditore e per la comunicazione dei finanziamenti e degli apporti effettuati a favore della società.

Il fatto che i provvedimenti siano due elimina ogni dubbio sulla volontà dell’Agenzia delle Entrate di conoscere i dati, congiuntamente o anche in modo disgiunto. I finanziamenti e i versamenti vanno quindi comunicati **indipendentemente** dal fatto che tali operazioni siano strumentali all’acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci.

Beni in godimento

Il primo provvedimento dispone che la comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d’imposta, qualora sussista una **differenza** tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene e il valore di mercato del diritto di godimento. L’obbligo sussiste anche se il bene è stato concesso in godimento in periodi precedenti, soltanto, però, se l’utilizzo permane nell’anno cui si riferisce la comunicazione: pertanto, i beni concessi in godimento nel 2011 devono essere oggetto di comunicazione soltanto se l’utilizzo permane nel 2012.

Il provvedimento, inoltre, circoscrive l’ambito oggettivo della comunicazione, escludendo da tale obbligo le seguenti fattispecie:

- i beni concessi in godimento agli **amministratori**;
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano **fringe benefit** assoggettati alla disciplina prevista dagli artt. 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge;
- i beni concessi in godimento al socio o familiare dell'imprenditore, inclusi nella categoria "altro" del modello (vale a dire i beni diversi da autovetture o altri veicoli, unità da diporto, aeromobili, immobili), di valore non superiore a **3.000 euro**, al netto dell'IVA;
- i finanziamenti concessi ai soci o ai familiari dell'imprenditore.

Quanto ai termini di trasmissione, per i beni in godimento nel 2012 (anno di prima applicazione delle disposizioni) la comunicazione deve essere effettuata entro il **12 dicembre 2013**; a regime, la comunicazione dovrà essere effettuata entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Finanziamenti e capitalizzazioni

Quanto alla comunicazione relativa ai finanziamenti effettuati a favore della società, il secondo provvedimento ha introdotto alcune significative semplificazioni. Innanzitutto, cambiano i profili temporali della comunicazione, nel senso che l'obbligo è riferito ai finanziamenti e alle capitalizzazioni effettuati **a decorrere dall'anno 2012**, e non anche, come previsto originariamente, ai finanziamenti e versamenti effettuati in periodi d'imposta precedenti che risultassero ancora in essere.

Ulteriore semplificazione riguarda l'ammontare delle operazioni: il nuovo provvedimento dispone che debbano essere trasmessi all'Agenzia delle Entrate solo i finanziamenti o le capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, pari o superiore a **3.600 euro** su base annua.

Sono inoltre esclusi dall'obbligo di comunicazione i dati relativi a qualsiasi apporto di cui l'Amministrazione finanziaria sia già in possesso (ad esempio, finanziamento effettuato per atto pubblico o scrittura privata autenticata).

Quanto ai termini di invio, anche in questo caso, per i finanziamenti e le capitalizzazioni ricevuti nel 2012 la comunicazione deve essere effettuata entro il **12 dicembre 2013**; a regime, la comunicazione dovrà essere fatta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Studio Legale Tributario